



*Al Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E  
PER IL TURISMO**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”;

**VISTO** in particolare l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 104/2017, che stabilisce, tra l’altro, che i procedimenti di valutazione d’impatto ambientale per i progetti per i quali alla data del 16 maggio 2017 risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 152/2006, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente;

**VISTI** in particolare l’articolo 7, comma 3, e l’articolo 26, del decreto legislativo n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, e successive modificazioni, recante “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989;

**VISTO** l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e successive modificazioni, recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell’articolo 29 del

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d’impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l’integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate;

**CONSIDERATO** che in sede di istruttoria tecnica la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Toscana, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 242 del 13 novembre 2015;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;

**VISTA** l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto “Impianto pilota geotermico "Casa del Corto" nel Comune di Piancastagnaio (SI)”, presentata da Svolta Geotermica S.r.l. con nota acquisita al prot. DVA-2015-31352 del 17 dicembre 2015;

**VISTA** la pubblicazione dell’annuncio relativo alla predetta domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 11 dicembre 2015 sui quotidiani “La Repubblica” e “Il Tirreno”;

**VISTA** la comunicazione dell’avvenuto deposito della documentazione integrativa prodotta da Svolta Geotermica S.r.l. in data 7 dicembre 2016 sui quotidiani “La Repubblica” e “Il Tirreno”;

**PRESO ATTO** che il progetto è ricompreso tra le tipologie di opere di cui al punto 7-*quater* “Impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni” dell’allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, previgente al decreto legislativo n. 104/2017, , sottoposte, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del medesimo decreto, a procedura VIA statale;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell’istanza VIA del 17 dicembre 2015, nonché tutte le integrazioni e i chiarimenti intervenuti nel corso del procedimento;

**PRESO ATTO** che il progetto prevede la realizzazione, nel territorio comunale di Piancastagnaio (SI), di un impianto geotermico pilota per la produzione di calore ed energia elettrica utilizzando il ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) con reiniezione dei fluidi geotermici utilizzati nelle formazioni di provenienza e dell’opera connessa costituita da un elettrodotto di media tensione;

**CONSIDERATO** che l'area di progetto non interessa direttamente aree ascritte alla rete Natura 2000 e che in prossimità della medesima vi sono le seguenti aree protette in relazione alle quali il proponente ha svolto la valutazione preliminare di incidenza:

- a) SIR-SIC IT5190013 "Foresta del Siele e del Pigelleto di Piancastagnaio", ad una distanza di circa 3,9 km;
- b) EUAP 0399 "Riserva Naturale Pigelleto", ad una distanza di circa 3,9 km;
- c) ANPIL APSI03 "Val d'Orcia", ad una distanza di circa 4,4 km;

**CONSIDERATO** che dal parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2728 del 18 maggio 2018 risulta che l'impatto dell'impianto sulle citate aree protette, nella fase di cantiere e in quella di esercizio, è da considerarsi trascurabile;

**PRESO ATTO** che nel corso dell'istruttoria sono pervenute osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017 che, unitamente alle controdeduzioni fornite dal proponente, sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed ai fini della definizione del procedimento;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale della Direzione per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali n. 224 del 25 luglio 2017 con cui è stato approvato il "Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo per i lavori relativi alla realizzazione dell'Impianto pilota geotermico denominato "Casa del Corto" nel Comune di Piancastagnaio (SI)" presentato da Svolta Geotermica S.r.l. unitamente all'istanza VIA del 17 dicembre 2015;

**VISTO** il parere positivo con prescrizioni n. 2728 del 18 maggio 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS che, in considerazione dell'incendio del luglio 2017 intervenuto su parte delle aree boschive attraversate dal tracciato dell'elettrodotto, rinvia la valutazione di quest'ultimo alle idonee procedure di valutazione ambientale, una volta definite le alternative del tracciato;

**VISTA** la documentazione tecnica relativa alla variante del tracciato dell'elettrodotto, trasmessa dal proponente in data 1° dicembre 2017, che evita le aree percorse dal fuoco;

**VISTA** la nota prot. 16754 del 19 giugno 2018 con cui il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha chiesto alla Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali di confermare l'opportunità di esprimere un parere parziale di compatibilità sull'impianto e di rinviare ad una successiva fase valutativa l'opera connessa;

**VISTO** il parere n. 2877 del 16 novembre 2018 con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, nel confermare il proprio precedente parere, ha evidenziato che "pur essendo collegati funzionalmente, elettrodotto ed impianto geotermico, possono essere oggetto di valutazioni separate, in quanto per essi non si pone il problema degli impatti cumulativi";

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo espresso con nota prot. 38535 del 20 dicembre 2019, per il progetto

dell'impianto pilota geotermico "Casa del Corto" e per la variante dell'elettrodotto, presentata dal proponente in data 1° dicembre 2017;

**VISTA** la nota prot. 8090/DVA del 7 febbraio 2020 con la quale la Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di integrare il parere n. 2728 del 18 maggio 2018 con la valutazione sul tracciato definitivo dell'elettrodotto di cui alla nota del proponente acquisita al prot. 28010/DVA del 1° dicembre 2017 o, in alternativa, di fornire adeguate motivazioni in merito al rinvio della stessa valutazione ad una fase successiva;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni n. 3310 del 17 aprile 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS che sostituisce integralmente il parere n. 2728 del 18 maggio 2018;

**PRESO ATTO** che il parere n. 3310 del 17 aprile 2020 contiene gli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS sull'impianto pilota geotermico "Casa del Corto" e sulla variante dell'elettrodotto di collegamento dello stesso alla rete elettrica nazionale, presentata dal proponente in data 1° dicembre 2017;

**VISTA** la nota prot. 37439 del 22 maggio 2020 con la quale la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha segnalato alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS che a pagina 70 del parere n. 3310 del 17 aprile 2020 è riportato la frase "Resta esclusa la valutazione dell'elettrodotto che, una volta definite le alternative, dovrà essere sottoposto alle procedure di VIA" che, palesemente, è frutto di un mero errore materiale;

**CONSIDERATO** che la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ritiene che il presente decreto ha ad oggetto l'impianto pilota geotermico "Casa del Corto" e la variante dell'elettrodotto, presentata dal proponente in data 1° dicembre 2017, di collegamento dello stesso alla rete elettrica nazionale, atteso che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS non ha fornito un diverso avviso al riguardo a seguito di quanto rappresentato con nota prot. 37439 del 22 maggio 2020;

**PRESO ATTO** che non è pervenuto il parere della Regione Toscana;

**ATTESO CHE:**

- a) ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017, sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento VIA e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;
- b) sulla base di detta ricognizione non risultano da acquisire autorizzazioni di natura ambientale; è fatta salva comunque l'acquisizione, in relazione alla fase di realizzazione del progetto e/o in sede di definizione del procedimento autorizzativo, di eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque

- denominati in materia ambientale, allo stato non rese, non individuate o la cui necessità di acquisizione dovesse subentrare nelle more del rilascio dell'autorizzazione conclusiva;
- c) fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono fatte salve e quindi non comprese nel presente atto, le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo o della Regione territorialmente competente;

**CONSIDERATO** quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo n. 3310 del 17 aprile 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 73 pagine;
- b) il parere positivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo espresso con nota prot. 38535 del 20 dicembre 2019, costituito da n. 16 pagine;

**CONSIDERATO CHE:**

- a) l'articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 104/2017, prevede che sia l'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti VIA eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- b) l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 104/2017, prevede che "le disposizioni di cui all'articolo 17" si applichino anche ai provvedimenti VIA adottati secondo la normativa previgente;
- c) con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";
- d) in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo n. 104/2017, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";
- e) il quadro prescrittivo di cui al presente decreto è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

**RITENUTO** sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

**DECRETA**

**Art. 1**

***(Giudizio di compatibilità ambientale)***

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto "Impianto pilota geotermico "Casa del Corto" nel Comune di Piancastagnaio (SI)" e alla variante dell'elettrodotto del 1° dicembre 2017, presentati da Svolta Geotermica S.r.l. con sede legale in

Bergamo, via dell'Industria 8, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.

#### **Art. 2**

##### ***(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)***

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3310 del 17 aprile 2020. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

#### **Art. 3**

##### ***(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)***

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo espresso con nota prot. 38535 del 20 dicembre 2019. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

#### **Art. 4**

##### ***(Verifiche di ottemperanza)***

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo effettua le attività di verifica tramite i propri uffici centrali e periferici così come indicato nel proprio parere.

3. I suddetti soggetti ed uffici provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 3 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvederà con oneri a carico del proponente laddove le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

**Art. 5**  
**(Disposizioni finali)**

1. Il presente provvedimento è comunicato a Svolta Geotermica S.r.l., al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Toscana, alla Provincia di Siena, al Comune di Piancastagnaio, al Comune di Abbadia San Salvatore, al Comune di San Casciano dei Bagni, all'Autorità di Bacino del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale, all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e ad ARPA Toscana.
2. Il proponente provvede alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo.
3. Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017, il progetto di cui al presente decreto deve essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto nella Gazzetta ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.
4. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Amministrazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei centoventi giorni i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE

Sergio Costa

IL MINISTRO PER I BENI  
E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER  
IL TURISMO

Dario Franceschini